

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2450)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SEGNANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1976

Assoggettamento degli apparecchi di protesi acustica  
all'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. — La legge istitutiva dell'IVA ha assoggettato all'aliquota del 6 per cento i prodotti farmaceutici nonché quelli la cui vendita deve essere obbligatoriamente effettuata nelle farmacie, volendo in questo modo applicare l'aliquota ridotta ai prodotti necessari alla salute.

Per una evidente carenza dovuta alla difficoltà di potere individuare nella prima applicazione dell'IVA i prodotti sanitari cui deve competere giustamente un regime di aliquota ridotta, sono stati omessi gli apparecchi di protesi acustica che, per essere soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, si devono considerare del tutto analoghi ad altri prodotti farmaceutici soggetti all'autorizzazione della medesima autorità ministeriale. Si viene così a colpire con eccessivo gravame fiscale l'uso di prodotti per la terapia e la prevenzione della sordità, cioè di una malattia purtroppo molto diffusa.

È stato anche dimostrato dalla scienza medica che l'accertamento preventivo e la protesi tempestiva possono ridurre notevolmente i danni di questa malattia.

Le norme sull'IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettano le protesi acustiche alla aliquota normale contrariamente al loro evidente carattere di presidio sanitario.

È da ricordare che nella Commissione interparlamentare per l'attuazione della legge delega per la riforma tributaria la questione fu sollevata e fu raccomandato al Governo di assoggettare all'aliquota del 6 per cento i prodotti audio-protesici. Poiché tale invito al Governo non si è tradotto in una correzione della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26 ottobre 1972, si rende necessario il presente disegno di legge.

Invitiamo il Senato a volerlo approvare.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Alla voce n. 78 della tabella A, parte II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente:

« apparecchi di protesi acustica e componenti o parti staccate degli stessi ».